

Nuova disciplina CQC

Circolare ministeriale esplicativa del 27 settembre 2021

Come preannunciato, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha emanato una circolare per chiarire le novità introdotte dal DM 30 luglio 2021, recante la nuova disciplina della CQC.

Con questa circolare, del 27 settembre 2021, il Ministero non si limita ad illustrare le nuove disposizioni, che si applicano ai corsi la cui comunicazione di avvio sia formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021, ma illustra tutta la disciplina per il conseguimento, il mantenimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), che prevede una lunga disciplina transitoria. Per questi motivi è stata redatta una nota ministeriale articolata e complessa, di ben 62 pagine di testo e 30 di allegati, che può ben definirsi il Manuale CQC 2021.

Al riguardo, il Manuale passa in rassegna: il diritto comunitario, da cui scaturisce l'obbligo di possedere una qualificazione professionale per i conducenti dei mezzi adibiti al trasporto di cose per cui è necessario avere la patente di categoria C o E (comprese la C1 e la C1E): il recepimento della direttiva 2003/59 e la successiva 2018/654; l'ambito di applicazione della disciplina CQC (con i diritti acquisiti dai vecchi autisti, che ottennero la CQC per documentazione e senza esami), i diversi decreti applicativi del nostro diritto nazionale.

La circolare si interessa poi dei requisiti soggettivi (tipologia dei docenti) ed oggettivi (aule, materiale didattico, dispositivi) dei soggetti erogatori dei corsi, e dei relativi provvedimenti autorizzativi (nulla osta per le autoscuole; autorizzazioni per gli Enti di formazione), prevedendo un nuovo regime di gestione dei corsi con lo strumento della rilevazione della presenza su base biometrica connesso con l'applicativo di cui si doterà la Motorizzazione, non solo per registrare i corsisti, ma anche per le comunicazioni con gli UMC e la generazione degli attestati finali.

Una trentina di pagine circa sono poi dedicate alle disposizioni sull'accesso ai corsi dei candidati al conseguimento o al rinnovo della CQC, con i connessi programmi di formazione, le dovute comunicazioni agli UMC e Direzione generali territoriali competenti ed il rilascio dei necessari attestati di frequenza.

Completano infine le istruzioni ministeriali i chiarimenti sulle procedure d'esame per l'ottenimento della CQC, la gestione dei punti sulla carta, anziché sulla patente di guida, nonché le attività di vigilanza, ispezione e controlli sulla regolarità dei corsi stessi e le relative sanzioni.

Nel rimandare gli interessati all'attenta lettura della nuova circolare, che è suddivisa in paragrafi e sotto-paragrafi (utili ad individuare con celerità il tema d'interesse e gli esempi specifici per la risoluzione dei eventuali dubbi), illustriamo di seguito la parte relativa alla formazione periodica per il rinnovo quinquennale della CQC, che riteniamo di maggior interesse.

In proposito la novità più importante, recata dal DM 30 luglio 2021, è la possibilità di svolgere il corso di 35 ore oltre che in un'unica soluzione (corso integrale, da effettuarsi nell'ultimo anno di validità della CQC) anche in maniera suddivisa (corso frazionato).

Al riguardo la circolare afferma che *“il corso di formazione periodica frazionato consente di erogare ciascuno dei cinque moduli in un tempo pari all’arco di validità quinquennale della CQC da rinnovarsi, a condizione che almeno un modulo sia frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC stessa”*. Questa tipologia di corso non si può però al momento (o meglio dal 15 ottobre 2021 in poi) utilizzare, in quanto

— precisa la circolare — vi è *“la necessità di generare un archivio per gestire le informazioni relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo partecipante”*, per cui *“nei corsi di formazione periodica frazionati, la disciplina transitoria di cui all’art. 23 del DM 30 luglio 2021 dispone che le disposizioni relative a tali corsi non sarà applicabile prima della data che sarà stabilita da apposito decreto che disciplinerà la relativa sezione dell’applicativo di cui all’art. 13 dello stesso DM”*.

Fino a quel momento e dal prossimo 15 ottobre, invece, si possono organizzare corsi di rinnovo integrali

che, a differenza di quelli precedenti presentano le seguenti novità:

- vanno organizzati **solo negli ultimi 12 mesi** di validità della CQC (prima anche nei 3,5 anni precedenti);
- si possono fare anche **5 ore di assenza** (prima solo 3) e non ci sono disposizioni circa il recupero delle ore di assenza;
- il corsista titolare di CQC per una tipologia di trasporto (ad es. trasporto cose) che presenta domanda per il conseguimento della CQC dell’altro settore (persone) nei 12 mesi dalla scadenza della prima, vede rinnovarsi **automaticamente** la stessa fino ai 5 anni di validità della seconda;
- i docenti medico ed esperto di organizzazione aziendale hanno requisiti soggettivi **meno severi** rispetto a quelli del passato (cioè devono dimostrare solo due anni di esperienza nella docenza ai corsi di formazione connessi con l’autotrasporto e non più 3 anni negli ultimi cinque);
- la durata complessiva di 35 ore può essere **ridotta** di 3 ore se il corsista ha svolto negli ultimi cinque anni un corso per il rinnovo del cd. patentino ADR o un corso per la conduzione di mezzi adibiti al trasporto di animali vivi. Se ha svolto entrambi questi corsi la durata si riduce di 6 ore (a soli 29 ore totali), diminuendo il modulo dei compiti del conducente da 7 ore a una sola ora.

Al riguardo la circolare precisa che: *“del ricorrere delle predette circostanze (di fatto e temporali) il conducente deve rendere dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all’allegato 12 della circolare, allegando copia del CFP ADR o del Certificato di idoneità dei guardiani in suo possesso”*, mentre *“Il soggetto erogatore del corso di formazione periodica: verifica che la dichiarazione sia coerente rispetto alle istruzioni su riportate e la documentazione completa, annota sul registro delle presenze, in corrispondenza del nome del conducente e delle ore del modulo a.2) non frequentate, alternativamente “dir. 200B/6B/CE” o “Reg. (CE) n. 1/2005”*,

- due ore su 7 di ciascun modulo potranno essere erogate **con strumenti TCI** (tecnologie dell’informazione e comunicazione) come l’e-learning, ma anche in tal caso la circolare specifica che *“tale previsione sarà applicabile solo dopo che sarà stato adottato il decreto dirigenziale che disciplinerà le caratteristiche tecniche e gli standard di qualità necessari a garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all’affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo”*

- si prevede infine che le lezioni dei moduli di parte comune, quali “conoscenza dei dispositivi dei veicoli” e “condotta di guida” possono essere svolte anche su un **simulatore** di guida di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche disciplinate con DM 17 agosto 2017 (anche se al momento non sembrano essere disponibili detti simulatori).

Altra novità recata dal DM 30 luglio 2021 riguarda le **attrezzature ed il materiale didattico** di cui devono essere dotate le sedi dei soggetti che erogano i corsi.

Nel merito viene richiesto:

- un **personal computer** o un notebook **con connessione internet attiva**;
- **uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica**, connesso con l'applicativo di cui si doterà il CED della Motorizzazione per la gestione di tutti i corsi CQC. Per questo dispositivo, la circolare precisa che: “la previsione di tale strumento sarà obbligatoria solo quando sarà applicabile il decreto che dovrà disciplinare le caratteristiche di tale applicativo e sarà realizzata l'apposita sezione dell'applicativo dedicato”;
- il seguente materiale didattico, tutto fungibile con supporti audiovisivi o digitali (e non *pid* con cartelli murali) — le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; — i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico: — l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali: — la raffigurazione degli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; — la descrizione degli interventi di primo soccorso: — l'impianto di illuminazione degli autoveicoli (non *pid*, necessariamente, un quadro elettrico con impianto d'illuminazione); — i segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti: — i pannelli con le fasce di ingombro: — la descrizione degli impianti di raffreddamento, lubrificazione, accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; — la descrizione delle principali componenti del motore a combustione nonché del motore a trazione elettrica; — gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli; — gli elementi frenanti (non *é* *pid* necessario un gruppo motore a scoppio e uno diesel sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione: un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata).

Riguardo la corrispondenza del materiale didattico su supporto audiovisivo e digitale ai contenuti del programma di formazione periodica, questa *é* attestata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal responsabile del corso (in caso di Ente di formazione dal responsabile di sede delegato).

I menzionati dispositivi e materiale didattico sono **obbligatori** — ai sensi dell'art. 23, comma 5 del novo DM — **dal 1 gennaio 2022**.

Un'altra importante innovazione riguarda il procedimento per **autorizzare** ulteriori Enti di formazione o le nuove sedi degli Enti già esistenti, la cui competenza passa — dal 15 ottobre prossimo — dalla Direzione Generale Motorizzazione (di Roma) **alle Direzioni Generali Territoriali** in ragione della sede di erogazione del corso.

Di conseguenza, anche le variazioni (docenti, attrezzature, sedi di corso, calendario) vanno inoltrate dalle sedi dei corsi per PEC alle DG Territoriali competenti, almeno 3 giorni competenti prima (non si calcola il giorno d'invio) del verificarsi delle predette modifiche.

Per lo svolgimento del corso di rinnovo, l'articolo 18 del DM 30 luglio 2021 reca una puntuale disciplina, con l'iscrizione del candidato nel "registro di iscrizione" del soggetto erogatore del corso, le comunicazioni dovute dal predetto soggetto all'UMC ed alla DGT territorialmente competenti e la registrazione delle presenze e delle assenze. Il menzionato articolo presuppone — afferma espressamente la circolare — il funzionamento del già indicato applicativo del CED Motorizzazione, nonché quello dello strumento di rilevazione delle presenze su base biometrica (collegato al predetto applicativo) che non sono immediatamente applicabili alla data del 15 ottobre 2021, bensì dalla data che sarà stabilita con i decreti che dovranno rispettivamente disciplinarli.

Fino ad allora continuano ad applicarsi le regole del previgente DM del 2013, per le quali: gli allievi sono iscritti nel registro delle iscrizioni (conforme al modello allegato 10 al DM 20 settembre 2013, riprodotto come allegato 13 alla nuova circolare) e non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Tale registro deve essere preventivamente vidimato dall'UMC territorialmente competente, conservato per almeno 5 anni presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all'atto di richiesta dell'autorizzazione.

Le sedi che erogano il corso comunicano alla DGT ed all'UMC competenti, almeno 3 giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni.

Ogni variazione del calendario o dell'elenco partecipanti è comunicata al predetto UMC competente almeno entro il giorno lavorativo precedente (max ore 20.00). Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore si verificano situazioni d'indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera (o di alcune ore), il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto UMC, per PEC, unitamente ai documenti giustificativi del caso. Documenti che possono essere trasmessi anche successivamente, e non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento (con atto notorio, redatta dallo stesso responsabile del corso, in cui sono esplicitati le situazioni di indisponibilità e le motivazioni).

Le lezioni del corso di rinnovo vanno tenute negli orari previsti dal previgente DM del 2013, cioè dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, mentre il sabato dalle 8 alle 15 (quando si applicherà il nuovo regime dell'applicativo delle presenze, sarà consentito fare lezione anche di domenica dalle 8 alle 15).

Anche la rilevazione delle assenze dovrà essere fatta, sino all'entrata a regime del nuovo applicativo, come in precedenza. In particolare: ogni allievo appone la firma sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall'inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia suddivisa almeno in due blocchi, ognuno dei quali di durata non inferiore a due ore, ogni allievo ri-appone la firma di presenza entro i primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.

L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre.

Entro e non oltre i successivi cinque minuti di ciascuna rilevazione delle assenze, il responsabile del corso invia con PEC, indirizzata all'indirizzo PEC dell'UMC competente per territorio, una conferma d'inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti utilizzando il modello di cui all'allegato 9 della nuova circolare: fa fede del corretto adempimento la ricevuta di

trasmissione o di avvenuta notifica (cioé la consegna della PEC).

Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso pué delegare il docente che, di volta in volta, é incaricato dello svolgimento delle lezioni.

L'ultima novita sul corso di rinnovo riguarda il periodo in cui pué essere validamente frequentato. In base al nuovo DM 30/7/2021, difatti, esso pué essere seguito **fino ai 3 anni successivi** dalla scadenza della CQC (e non pid 2 come in passato). Entro il triennio, il candidato rinnova la CQC senza obbligo di sostenere l'esame di conseguimento (rimane comunque fermo che dalla scadenza della CQC al rinnovo lo stesso conducente non pué regolarmente condurre mezzi adibiti al trasporto di merci)

Si allega il testo del circolare ministeriale prot. n. 29671 del 27 settembre 2021.